

COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.so Ruggiero 139 – 90015 – Indirizzo internet: <http://www.comune.cefalu.pa.it>

DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

*(Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 26/8/2015
 ai sensi dell'art. 252 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)*

N. 3 DEL 28/10/2015

Oggetto: Istituzione del servizio di cassa per la gestione della liquidazione dell'indebitamento pregresso del Comune di Cefalù – approvazione schema di convenzione.

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 13,30, nei locali dell'Ente si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. del 26/08/2015, nelle persone dei signori:

	PRESENTE	ASSENTE
Dott. Vincenzo LO FERMO - Presidente	X	
Dott. Antonio GANGI - Componente	X	
Dott. Victor DI MARIA - Componente	X	

Partecipa alla riunione la D.ssa Maria Rosaria Sergi, Segretario Generale del Comune di Cefalù, che assume la funzione di segretario verbalizzante;

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

p r e m e s s o

- che il Comune di Cefalù, con deliberazione del Consiglio comunale n.11 del 3 marzo 2015, divenuta esecutiva il 5 marzo 2015, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 2015, assunto al protocollo di questo Comune in data 8 settembre 2015, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento

pregresso del Comune di Cefalù, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che in data 8 settembre 2015 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione: dr. Vincenzo Lo Fermo; dr. Victor Di Maria, dr. Antonio Gangi

- che questo Organo Straordinario di Liquidazione, regolarmente insediatosi il 9 settembre 2015 ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267, ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione della massa passiva, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune, sul sito internet dello stesso ente e con comunicazione agli organi di stampa;

- che ai sensi dall'art. 5, co. 1, lettera b) e dell'art.11, comma 1, del d.p.r. 24 agosto 1993, n.378, è necessario istituire un servizio di cassa, mediante stipula di apposita convenzione con un istituto bancario e conseguente accensione di un conto intestato all'organo straordinario di liquidazione;

- che per gli enti locali il cui tesoriere è un istituto di credito, il servizio di cassa è gestito da quest'ultimo, con conto separato, nel rispetto delle disposizioni sulla tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n.720 e successive modifiche e integrazioni;

- che, con nota prot. n.22776 del 21/9/2015 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, e che lo stesso Ministero, con nota prot. 72947 del 24/9/2015, ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in tesoreria unica numero 319653, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, intestata a " COMM. STR. LIQ. COMUNE DI CEFALU';

preso atto

- che il servizio di tesoreria del Comune di Cefalù è curato dal Credito Siciliano Spa, Agenzia di Cefalù, Via Roma n. 7;

- che lo stesso istituto di credito, contattato per lo scopo identificato in oggetto, ha dato assenso alla sottoscrizione dell'allegato schema di convenzione, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

delibera

l'istituzione del servizio di cassa dell'Organismo Straordinario di Liquidazione presso il Credito Siciliano Spa, Agenzia di Cefalù;

l'approvazione dell'allegato schema di convenzione per la gestione del servizio di cassa;

autorizza

il Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione, dottor Vincenzo Lo Fermo, alla stipula della suddetta convenzione e alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari ad essa collegati;

invita

la Banca contraente a comunicare il "codice ente" da attribuire alla gestione dell'Osl ai fini della rilevazione Siope, secondo le modalità previste dall'art.2, comma 3, del decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, IGEPA 3 – n. 100676 del 10/10/2011.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 agosto 1993 n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a cura dell'Amministrazione.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria generale:

- all'Istituto di credito tesoriere Credito Siciliano Spa, Agenzia di Cefalù.

Alle ore 13,50 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

La Commissione straordinaria di liquidazione

Presidente

Dr Vincenzo Lo Fermo

Componente


Dr Antonio Gangi

Componente

Dr Victor Di Maria

La Segretaria Generale

Dott.ssa Maria Rosaria Sergi



PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal _____, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Cefalù : www.comune.cefalu.pa.it - Sezione Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del D. LGS n. 267/2000.

Cefalù li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Cefalù : www.comune.cefalu.pa.it albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Cefalù li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

Il Messo Comunale

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3° del T.U. approvato con D. Lgs n. 267/2000.

Cefalù li _____

Il Segretario Generale
(D.ssa Maria Rosaria Sergi)

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA GESTIONE STRAORDINARIA DELLA LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CEFALÙ'

L'anno duemilaquindici, il giorno ___ del mese di _____, presso la sede municipale del Comune di Cefalù, con la presente scrittura, da valere a tutti gli effetti di legge

f r a

da una parte:

1) La Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo e per l'estinzione dei debiti del Comune di Cefalù cod. fisc. n. 00110740826, P. IVA n. 00110740826 (in seguito indicata, per brevità, con la parola "COMMISSIONE"), con sede in Cefalù, Corso Ruggiero n. 139/B, giusto D.P.R. 26.08.2015, che si allega quale parte integrante della presente scrittura, rappresentata dal dott. Vincenzo Lo Fermo nato il 15/05/1964 a Piazza Armerina.

e dall'altra parte:

2) la Banca " Credito Siciliano S.p.A., con sede in Palermo, Via Siracusa 1/e, Codice Fiscale n. 04226470823 (in seguito indicata, per brevità "CASSIERE"), rappresentata dal sig. _____, nato il _____ a _____, nella sua qualità di _____, autorizzato alla stipulazione del presente atto a norma delle vigenti disposizioni statutarie della Banca,

Premesso

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n.11 del 3 marzo 2015 del Comune di Cefalù (indicato successivamente per brevità "ENTE"), è stato dichiarato il dissesto, ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che, con decreto del Presidente della Repubblica del 26/08/2015, è stata nominata la Commissione Straordinaria per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento progressivo e l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti, ai sensi delle disposizioni di legge in materia;
- che, con deliberazione della Commissione n. ___ del _____, è stato affidato il servizio di cassa della gestione di liquidazione al Credito Siciliano S.p.A.;

Viste le disposizioni di cui agli artt. 244 e segg. del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed int. del D.P.R. n. 378 del 24 agosto 1993 e della Circolare del



Ministero dell'Interno - F.L. 20 settembre 1993, n. 21/93, pubblicata in G.U.R.I. n. 227 del 27/9/93;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Affidamento del servizio

Il servizio di cassa della gestione di liquidazione dei debiti pregressi dell'Ente è affidato, a datare dal _____ corrente al Credito Siciliano S.p.A., che lo svolgerà tramite la propria Agenzia di Cefalù.

Al Cassiere compete la riscossione delle entrate in conto residui 2013 e precedenti ed il pagamento delle spese dell'Ente ordinate dalla Commissione, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

ART. 2

Competenza del Cassiere

In relazione alla natura del servizio, il Cassiere resterà estraneo al piano di estinzione dei debiti pregressi dell'Ente, predisposto dalla Commissione, e, per gli stessi motivi, non sarà tenuto alla compilazione e presentazione del rendiconto della gestione di cui all'art. 13 del citato D.P.R. 378/93 e all'art. 256, comma 11 del D.Lgs. n. 267/00 e ss. mm. ed ii. adempimenti questi che saranno curati direttamente dalla Commissione nei termini indicati dalle citate disposizioni di legge.

ART. 3

Riscossione entrate

Le entrate dell'Ente in conto residui 2013 e precedenti saranno rimosse dal Cassiere in base ad ordinativi di riscossione (reversali) a firma del Presidente della Commissione o di coloro che, in caso di assenza o di impedimento, legalmente lo sostituiscono.

Le reversali saranno emesse su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati come sopra contro rilascio di regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio

finanziario, compilate con procedure e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dalla Commissione. L'imputazione alla contabilità speciale, fruttifera o infruttifera, aperta a nome della Commissione presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato avverrà sulla base di quanto indicato sulla reversale, che dovrà specificare se trattasi di voce fruttifera o infruttifera.

Il Cassiere deve accettare, anche senza autorizzazione della Commissione, le somme che i terzi intendano versare, a qualsiasi titolo, a favore della medesima, rilasciandone quietanza contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "SALVI I DIRITTI DELL'ENTE". Delle somme pervenute direttamente al Cassiere, questo dovrà dare, entro tre giorni, comunicazione alla Commissione, per l'emissione dell'ordine di riscossione.

ART. 4

Pagamento delle spese

Nessuna somma potrà essere pagata dal Cassiere senza il relativo mandato di pagamento, a firma del Presidente della Commissione o di colui che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce legalmente. I mandati saranno emessi con numero d'ordine progressivo e con le seguenti altre indicazioni: esercizio, oggetto della spesa, somma da pagare in lettere ed in cifre, nome e cognome del creditore o dei creditori o di chi per loro fosse legalmente autorizzato a rilasciare quietanza, data di emissione.

E' vietato di emettere mandati provvisori.

Il Cassiere dovrà astenersi dal pagare i mandati che contenessero abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma o nel nome del creditore.

Resta a cura della Commissione di accertare il diritto di terzi a riscuotere le somme liquidate in favore di nominativi diversi, e, pertanto, sui mandati dovranno indicarsi i nominativi delle quali le somme stesse dovranno essere materialmente pagate.

ART. 5

Esecuzione dei pagamenti

L'esecuzione dei pagamenti avrà luogo, normalmente, allo sportello designato e di cui al primo comma dell'art. 1. Per i pagamenti fuori piazza, il Cassiere si atterrà alle indicazioni contenute nei mandati;



in difetto di esse, provvederà alla restituzione degli stessi alla Commissione.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro "pagato" In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati. Agli effetti fiscali il Cassiere si atterrà alle indicazioni apposte dalla Commissione sui mandati. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti all'esecuzione di ogni pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari.

ART. 6

Limite nei pagamenti

I pagamenti saranno effettuati dal Cassiere nei limiti delle effettive disponibilità di cassa della gestione di liquidazione. La Commissione è, pertanto, obbligata ad accertare, prima dell'invio dei titoli di spesa, che l'ammontare dei medesimi non superi dette disponibilità. Conseguentemente, i mandati tratti in eccedenza ai limiti suddetti potranno essere restituiti dal Cassiere che, in nessun caso, sarà tenuto a darvi esecuzione.

ART. 7

Trasmissione ordinativi e comunicazione ai creditori

La trasmissione degli ordinativi della Commissione al Cassiere sarà effettuata esclusivamente a mezzo di elenchi in duplice copia distintamente per gli ordinativi di introito e per quelli di esito. L'originale, firmato dal Presidente della Commissione, sarà trattenuto dal Cassiere; la sottocopia, datata e firmata da quest'ultimo, sarà restituita alla Commissione in segno di ricezione.

La partecipazione ai creditori dell'emissione dei mandati sarà fatta direttamente dalla Commissione dopo la consegna dei mandati stessi al Cassiere.



ART. 8

Contabilità speciale

Le somme riscosse o pagate in dipendenza del servizio di cassa per conto della Commissione verranno riferite a cura del Cassiere nella contabilità speciale all'uopo accesa presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla "Tesoreria Unica", previste dalla legge n. 720/84 e successive mm. ed ii. e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 22/11/1985.

ART. 9

Sottoscrizione mandati e reversali

La Commissione dovrà dare preventiva comunicazione, trasmettendo le relative firme autografe, delle generalità e qualifica delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati e le reversali, degli estratti delle delibere relative, nonché delle variazioni che potranno intervenire per decadenza o nomine, nell'intesa che tutte le operazioni effettuate dal Cassiere, prima che esso abbia ricevuto tali comunicazioni, saranno riconosciute valide.

ART. 10

Documentazione del Cassiere

Il Cassiere dovrà tenere costantemente in ordine:

- a) il bollettario delle riscossioni di cui all'art. 3;
- b) i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione;
- c) un giornale di cassa, costituito dalle sottocopie della situazione di cui al successivo art. 11.

ART. 11

Adempimenti del Cassiere

Il Cassiere invierà alla Commissione la situazione di cassa in doppio con la sintesi, in essa, delle operazioni eseguite, o in alternativa rendendola

disponibile in tempo reale on line attraverso il collegamento internet per mezzo di apposite password.

Trasmetterà, inoltre, alla fine dell'anno, i mandati di pagamento estinti muniti delle quietanze o dei documenti surrogatori e gli ordini di riscossione relativi alle operazioni eseguite nel periodo cui la situazione si riferisce.

La Commissione darà scarico dei documenti suddetti restituendo, datato e firmato per ricevuta, il secondo esemplare della situazione.

Le situazioni mensili rimesse dal Cassiere costituiscono il conto di cassa reso dal medesimo.

ART. 12

Informazioni sui flussi di cassa

Il Cassiere è tenuto a fornire informazioni sui flussi di entrata e di spesa, qualora sia disposto in tal senso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ART. 13

Orario di svolgimento del servizio

L'orario di svolgimento del servizio coinciderà con quello che sarà adottato dal Cassiere nei confronti della propria clientela.

ART. 14

Disponibilità residua di cassa

La disponibilità di cassa, eventualmente residuata dopo il pagamento dei debiti sarà versata su disposizione del Presidente della Commissione alla tesoreria comunale entro 15 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che approva il rendiconto della gestione della liquidazione, con contestuale comunicazione all'Ente.



ART. 15

Situazione finale di cassa

Il Cassiere trasmetterà alla Commissione, ad ultimazione delle operazioni di liquidazione e su comunicazione dell'avvenuta approvazione della deliberazione concernente il rendiconto della gestione stessa, la situazione contabile riferita al saldo di cassa.

La mancanza di rilievi da parte della Commissione, nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle situazioni periodiche e dei relativi documenti, equivarrà a tacito benestare per le risultanze contabili accertate dal Cassiere in base ai documenti trasmessi.

ART. 16

Compenso per l'espletamento del servizio

Per il presente servizio non graverà alcun compenso in favore della Banca, la quale dovrà essere rimborsata delle spese effettivamente sostenute, mediante mandato che la Commissione emetterà a favore della Banca medesima dietro presentazione di apposita distinta delle seguenti eventuali spese:

- a) Spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento ed a ricevute di incasso per legge a carico della Commissione, tenuto conto che in via ordinaria le stesse sono a carico del beneficiario del mandato;
- b) Spese postali e di bollo relative alle comunicazioni, inerenti al servizio, trasmesse dalla Banca alla Commissione;
- c) Spese postali in genere sostenute per le esecuzioni dei pagamenti fuori piazza.

ART. 17

Responsabilità del Cassiere

Il Cassiere è responsabile, a norma di legge, dei fondi di cassa e dei documenti contabili regolarmente affidatigli dalla Commissione.

Il Cassiere si rende garante e responsabile della regolarità del funzionamento del servizio assunto. Dovrà, inoltre, tenere in modo regolare

il giornale di cassa, le reversali ed i mandati di pagamento. Tale documentazione potrà essere verificata dalla Commissione ogni qualvolta che essa ne riscontri la esigenza.

ART. 18

Esonero cauzione

Il Cassiere, in dipendenza del servizio di cui sopra, è esonerato dal prestare cauzione.

ART. 19

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha la durata corrispondente al periodo della procedura di liquidazione. Resta inteso che in caso di stipula di nuova convenzione da parte dell'Ente con altro Istituto, il servizio di cassa prestato alla Commissione potrà essere trasferito al nuovo Cassiere previo accordo tra le parti.

ART. 20

Rinvio e spese convenzione

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno rispettivamente incombere alle parti, in dipendenza della presente convenzione ed in essa non specificatamente contemplati, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.


Le spese di contratto e accessorie inerenti e conseguenti alla presente convenzione ed alla sua esecuzione sono a carico e a cura della commissione, così pure, a carico della Commissione, sono posti eventuali oneri fiscali.

ART 21

Elezione domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- Il Cassiere presso l'Agenzia di Cefalù sita in Cefalù – Via Roma n. 7.



- la Commissione presso il Comune di Cefalù in Corso Ruggiero n. 139/B.

Siffatta elezione di domicilio è attributiva di giurisdizione e darà diritto di notificarvi tutti gli atti, anche per lettera raccomandata, inerenti alla esecuzione o risoluzione della presente convenzione.

Credito Siciliano S.p.A.

La Commissione Straordinaria
di liquidazione del Comune di Cefalù

65